

SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

---

585° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 26 APRILE 2000

---

## **INDICE**

### **Organismi bicamerali**

Questioni regionali..... *Pag.* 3

### **Sottocommissioni permanenti**

5<sup>a</sup> - *Bilancio - Pareri*..... *Pag.* 4

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

MERCOLEDÌ 26 APRILE 2000

*Presidenza del Presidente*  
Mario PEPE

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

*ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI*

**(C. 6941 Governo) Decreto-legge n. 46 del 2000 – Disposizioni urgenti in materia sanitaria**, approvato dal Senato

(Parere alla XII Commissione della Camera dei deputati) (Esame e conclusione – parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, riferisce che con il decreto-legge n. 46/00 slitta sino al 1° luglio 2001 l'applicazione del cosiddetto sanito-metro, cioè del modello di valutazione socio-economica previsto dal decreto legislativo n. 124 del 1998 ed istituito allo scopo di regolare in modo più equo l'erogazione dei servizi sanitari e il sistema di esenzioni e ticket. Il decreto-legge interviene anche sulle modalità della fase di sperimentazione, che riguarderà 2 milioni di assistiti di nove Asl di altrettante regioni. Rispetto al testo iniziale – sul quale la Commissione ha già avuto occasione di pronunciarsi favorevolmente lo scorso 15 marzo – il Senato ha apportato alcune correzioni, anche in recepimento di osservazioni formulate dalle regioni nella seduta della Conferenza Stato-regioni del 4 aprile.

Ciò premesso, non essendovi rilievi da muovere per quanto di competenza, il Presidente propone l'espressione di un parere favorevole.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 13,50.*

# SOTTOCOMMISSIONI

## **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

### **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 26 APRILE 2000

**259<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**COVIELLO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Solaroli.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

**Schema di decreto legislativo concernente: «Adeguamento alle strutture dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile con integrazione delle relative dotazioni organiche. Istituzione del ruolo direttivo ordinario e del ruolo direttivo speciale del Corpo di Polizia penitenziaria. In attuazione dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266» (n. 660)**

(Osservazioni alla 2<sup>a</sup> Commissione)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta dello schema di decreto relativo all'adeguamento dell'Amministrazione penitenziaria e alla istituzione di particolari ruoli del Corpo di polizia penitenziaria.

Per quanto di competenza, segnala che l'articolo 3 prevede l'integrazione degli organici dell'Amministrazione penitenziaria, individuando un incremento per complessive 1.401 unità, ripartite tra varie figure professionali: in base alla relazione tecnica, tale incremento viene parzialmente compensato da una riduzione di 453 unità di altre categorie della mede-

sima amministrazione. Tenuto conto che l'articolo 3 individua meramente gli incrementi di organico, appare necessario – al fine di garantire la copertura finanziaria del provvedimento – individuare esplicitamente nell'ambito dell'articolo 3 la riduzione compensativa delle piante organiche.

Segnala, altresì, gli articoli 15 e 28 che estendono agli appartenenti al ruolo direttivo ordinario e speciale la possibilità di conferire la promozione per merito straordinario, con l'assegnazione di tre scatti di stipendio: occorre verificare, anche acquisendo indicazioni dal Tesoro, se tali scatti stipendiali risultano inseriti nell'ambito degli oneri indicati nella relazione tecnica. Analogamente, appare opportuno acquisire indicazioni sugli oneri eventualmente connessi con l'attribuzione delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria al personale appartenente al ruolo direttivo ordinario e speciale (articoli 6 e 21).

Segnala che gli articoli 9 (comma 2) e 22 (comma 3; richiamato anche all'articolo 31, comma 4) introducono l'obbligo di frequentare corsi di formazione della durata di dodici mesi, i cui oneri non risultano quantificati nella relazione tecnica. Appare, inoltre, opportuno chiarire se la previsione di promozione «a ruolo aperto» di cui agli articoli 11, 13, 24 e 26 possa comportare il superamento dei limiti quantitativi fissati nelle piante organiche.

Rileva che l'articolo 8 consente di avvalersi – nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio – della consulenza di enti pubblici e privati e che l'articolo 17 sembra consentire il libero percorso sulle linee tramviarie, metropolitane o automobilistiche a prescindere dalle esigenze di servizio.

In relazione all'articolo 32, rileva che appare opportuno riformulare la clausola di copertura finanziaria, sopprimendo il riferimento ai capitoli di bilancio e rinviando alle risorse attivate nell'ambito della legge delega.

Il sottosegretario SOLAROLI, in relazione all'articolo 3, rileva che il comma 5 demanda a successivi decreti del Presidente del Consiglio per la determinazione delle dotazioni organiche, nell'ambito dei quali si potrebbe procedere alle necessarie diminuzioni compensative: concorda, peraltro, con le osservazioni del relatore, ritenendo più opportuno indicare espressamente nell'ambito dell'articolo le riduzioni compensative delle posizioni di pianta organica. Per ciò che concerne gli articoli 15 e 28, nel rilevare che si tratta di disposizioni già vigenti per la Polizia di stato e per il Corpo di polizia penitenziaria, sottolinea che ne deriverebbe un onere eventuale, che rientra comunque nell'ambito della quantificazione complessiva del provvedimento. Precisa, poi, che l'assegnazione delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria di cui agli articoli 6 e 21, già previsti per ruoli non direttivi, non implica effetti finanziari negativi, poiché tali qualifiche sono insite nello *status* degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria. In relazione ai corsi di formazione, fa presente che gli oneri sono posti a carico delle risorse per la formazione già esistenti a legislazione vigente, mentre per ciò che concerne la promozione a ruolo aperto specifica che essa avviene comunque nel li-

mite delle dotazioni organiche. Dopo aver evidenziato che le disposizioni di cui all'articolo 17 confermano per il personale direttivo quanto già riconosciuto per il personale del Corpo di polizia penitenziaria, illustra la proposta di riformulazione della clausola di copertura di cui all'articolo 32.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, si esprime in senso favorevole sullo schema di decreto in titolo, osservando che:

all'articolo 3, è necessario – al fine di garantire la copertura finanziaria del provvedimento – individuare esplicitamente la riduzione compensativa delle piante organiche;

sarebbe opportuno riformulare la clausola di copertura finanziaria nel seguente modo: «All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, si provvede con le risorse finanziarie previste dall'articolo 12, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266»;

nel presupposto che gli oneri dei corsi di formazione di cui gli articoli 9 (comma 2) e 22 (comma 3) siano posti a carico degli stanziamenti per la formazione già esistenti a legislazione vigente e che la previsione di promozione «a ruolo aperto» di cui agli articoli 11, 13, 24 e 26 avvenga nei limiti delle piante organiche.

**Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive» (n. 654)**

(Osservazioni alla 11<sup>a</sup> Commissione)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta dello schema di decreto recante l'istituzione della rete nazionale dei consiglieri di parità e del relativo fondo. Il fondo viene alimentato con le risorse autorizzate ai sensi della legge delega, per un importo pari a 20 miliardi annui; si segnala che l'articolo 9, comma 5, prevede – in analogia con il Fondo per l'occupazione e in deroga alle norme di contabilità – che le risorse non utilizzate al termine dell'esercizio non vadano in economia.

Rileva, inoltre, che il provvedimento individua alcuni diritti soggettivi (articolo 6, comma 1), la cui quantificazione risulta comunque contenuta nei limiti delle risorse disponibili, e definisce ulteriori attività e diritti che appaiono graduabili nella quantità e nell'importo (articolo 4, comma 4; articolo 5; articolo 6, commi 2, 4, 5): tenuto conto che la determinazione di questi ultimi dovrebbe essere vincolata dalla sussistenza di risorse disponibili nel Fondo, sembra opportuno rendere più esplicito tale vincolo finanziario nell'ambito dell'articolato.

Il sottosegretario SOLAROLI, dopo aver concordato con le osservazioni del relatore, osserva che la quantificazione relativa ai permessi dei consiglieri di parità è stata comunque effettuata in modo prudentiale.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, si esprime in senso favorevole osservando che l'individuazione di attività e diritti che appaiono graduabili nella quantità e nell'importo (articolo 4, comma 4; articolo 5; articolo 6, commi 2, 4, 5) dovrebbe essere esplicitamente vincolata alla sussistenza di risorse disponibili nel Fondo.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

